Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 8 settembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

Ministero delle finanze

Ministero del bilancio e della programmazione economica

Ministero del tesoro

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **451**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 181, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di laboratorio biomedico:

Scuola speciale per tecnici di laboratorio biomedico

Art. 182. — E' istituita presso l'Università degli studi di Perugia una scuola diretta a fini speciali per personale biomedico che ha lo scopo di preparare tecnici per laboratori di analisi chimico-cliniche ed istopatologiche e per laboratori di ricerca.

La scuola ha indirizzo teorico-pratico; ha una durata di tre anni accademici e possono essere ammessi annualmente dodici candidati.

Per l'accesso al primo anno di corso i candidati devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, o che abbiano compiuto l'anno integrativo di cui alla legge 11 [illegible] 1969, n. 910.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello stabilito nel secondo comma del presente articolo, è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta su argomenti di biologia generale umana, che si svolgerà mediante domande a risposte multiple, integrata da una prova orale di cultura generale su argomenti di biologia, fisica e chimica.

Il punteggio complessivo è di 100 ed è così ripartito:

30 punti al titolo di studio posseduto dall'aspirante;

35 punti alla prova scritta;

35 punti alla prova orale.

La commissione esaminatrice è composta da due docenti della scuola e dal direttore che la presiede.

Al termine delle prove sarà formulata una graduatoria di merito.

Saranno ammessi al corso coloro che risulteranno compresi nei primi dodici posti della graduatoria.

Art. 183. — La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta legale, dovrà essere indirizzata al magnifico rettore dell'Università degli studi di Perugia e corredata dal titolo di scuola media superiore. Gli ammessi al corso dovranno presentare agli uffici della segreteria dell'Università i documenti suppletivi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 184. — L'ammontare delle tasse e soprattasse è quello previsto per gli studenti iscritti ai corsi di laurea. I contributi di laboratorio e di diploma per il regolare funzionamento del corso sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli delle facoltà interessate ed il consiglio della scuola.

Art. 185 - *Consiglio della scuola.* — Per la composizione del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore si applicano le norme indicate dal secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

La direzione della scuola è affidata ad un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento, la direzione è affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola, provvedono le facoltà per la parte di propria competenza ai sensi degli articoli 7, 9, 32, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Le attività didattiche tecnico-pratiche connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere conferite con contratti di diritto privato, a tempo determinato, secondo le modalità dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio della scuola elegge il direttore, si pronuncia in merito ai programmi didattici, fissa gli orari e le commissioni delle prove di esame e delibera su tutte le questioni riguardanti gli allievi dal punto di

vista del profitto, ed esercita, inoltre, le altre attribuzioni a cui rinvia il citato secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il direttore della scuola dura in carica un triennio e può essere riconfermato.

Art. 186. — Le materie di insegnamento, divise per semestri, sono le seguenti:

Insegnamenti	Laboratori
1° *Anno*:	
1° Semestre:	
Chimica biomedica - fac. med. e chir.	Chimica - fac. med. e chir.
Istologia con nozioni di embriologia - fac. med. vet.	Tecniche istologiche - fac. med. vet.
Statistica medica e biometria - fac. med. vet.	
Inglese - fac. med. e chir.	
2° Semestre:	
Anatomia I - fac. med. e chir.	Tecniche istochimiche - fac. med. vet.
Analisi chimica e strumentale - fac. med. e chir.	Con laboratorio - fac. med. e chir.
Biologia generale	Tecniche di culture cellulari - fac. med. vet.
Inglese	
2° *Anno*:	
1° Semestre:	
Anatomia II - fac. med. e chir.	Tecniche operatorie e dell'autopsia negli animali da laboratorio - fac. med. e chir.
Microbiologia medica I - fac. med e chir.	Tecniche batteriologiche
Immunologia - fac. med. vet.	Tecniche immunologiche - fac. med. e chir.
Biochimica generale - fac. med. e chir.	
Parassitologia e micologia - fac. med. vet.	Tecniche parassitologiche - fac. med. vet.
2° Semestre:	
Microbiologia (medica) II - fac. med. vet.	Tecniche di virologia - fac. med. e chir.
Fisiologia I - fac. med. e chir.	Tecniche fisiologiche - fac. med. e chir.
Patologia generale - fac. med. e chir.	Tecniche di citologia patologica - fac. med. e chir.
Biochimica sistematica - fac. med. e chir.	Tecniche radioisotopiche - fac. med. e chir.
3° *Anno*:	
1° Semestre:	
Fisiologia II - fac. med. e chir.	Tecniche fisiologiche - fac. med. e chir.
Farmacologia I - fac. med. e chir.	Tecniche farmacologiche e tossicologiche - fac. med. e chir.
Chimica-clinica I - fac. med. e chir.	Laboratorio chimica-clinica - fac. med. e chir.
Igiene I - fac. med. e chir.	Laboratorio igiene I - fac. med. e chir.
Organizzazione e gestione laboratorio - fac. med. e chir.	
2° Semestre:	
Chimica-clinica II - fac. med. e chir.	Laboratorio chimica-clinica II - fac. med. e chir.
Farmacologia II - fac. med. e chir.	Tecniche farmacologiche e tossicologiche - fac. med. e chir.
Fisiopatologia - fac. med. e chir.	Tecniche ematologiche - fac. med. e chir.
Igiene II - fac. med. e chir.	Laboratorio igiene II - fac. med. e chir.

Art. 187. — Il tirocinio si svolge, sotto la guida di un docente, presso strutture dell'Università o con esse convenzionate, anche ai sensi dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, previa proposta del consiglio della scuola e deve essere sottoposto a verifiche e valutazioni.

La frequenza è obbligatoria.

Le assenze ingiustificate comportano l'esclusione dal corso a giudizio del consiglio della scuola.

Gli esami si svolgono in due sessioni, come previsto dall'art. 40 e successive sue modificazioni ed integrazioni, di cui al regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e la commissione sarà composta:

dal professore ufficiale della materia, presidente;
da un professore ufficiale di materia affine;
da un libero docente o cultore della materia.

Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

Per essere ammessi a frequentare i singoli corsi successivi al primo, gli allievi devono aver superato tutti gli esami del corso precedente; in caso contrario rimarranno nella posizione di fuori corso fino a quando non avranno assolto agli obblighi di cui sopra, fino ad un massimo di un anno, salvo gravi e comprovati motivi da valutare dal consiglio della scuola.

Nel caso che uno studente abbia sostenuto due volte lo stesso esame con esito negativo, il consiglio della scuola si pronuncerà, con motivata decisione, sulla prosecuzione o l'esclusione dell'allievo dalla scuola.

Per l'esame di diploma lo studente deve preparare una dissertazione scritta di argomento tecnico inerente alla sua esperienza in laboratorio.

L'esame di diploma consiste nella discussione dell'elaborato ed in una prova pratica di laboratorio stabilita dalla commissione esaminatrice.

La commissione di esame di diploma è composta da cinque membri scelti fra i docenti della scuola, nominati dal rettore su proposta del direttore della scuola.

Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

In caso di mancato superamento dell'esame di diploma, il medesimo potrà essere ripetuto per una sola volta.

Agli allievi che avranno superato l'esame finale, verrà rilasciato un diploma universitario di « tecnico di laboratorio biomedico ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 95

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 21 febbraio 1983.

Modificazione alla circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Cork (Irlanda).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1954, relativo all'istituzione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Cork (Irlanda);

Decreta:

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Cork (Irlanda), dipendente dall'ambasciata d'Italia in Dublino, è modificata come segue:

le Contee di Cork, Waterford, Kerry e Limerick.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro: COLOMBO

(5119)

DECRETO 21 febbraio 1983.

Istituzione in Galway (Irlanda) di un'agenzia consolare di seconda categoria.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

E' istituita in Galway, (Irlanda) un'agenzia consolare di seconda categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Dublino e con la seguente circoscrizione territoriale:

le Contee di Galway, Clare, Mayo, Sligo e Donegal.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1983
Registro n. 8 *Esteri, foglio n.* 259

(5118)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 luglio 1983.

Istituzione della sezione doganale « Trento » dipendente dalla dogana di Trento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e di 3ª categoria;

Considerata l'opportunità di istituire una sezione doganale in Trento;

Vista l'istanza 12 gennaio 1982 con la quale la « S.p.a. Interporto doganale di Trento » ha manifestato la propria disponibilità a dare in locazione gli impianti necessari per lo svolgimento delle operazioni doganali da effettuarsi presso l'istituenda sezione doganale;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, la sezione doganale di Trento dipendente dalla dogana di Trento, destinata a funzionare presso gli impianti della « S.p.a. Interporto doganale di Trento » siti in località Roncafort (Trento).

Le facoltà della predetta sezione doganale saranno stabilite dal capo della circoscrizione doganale competente per territorio, a termine del terzo comma del precitato art. 9.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1983

Il Ministro: FORTE

(5104)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 giugno 1983.

Impegno della somma di L. 1.115.505.330 a favore della regione Umbria, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Vista la legge di bilancio 23 aprile 1981, n. 164;

Vista la legge di bilancio 28 aprile 1983, n. 133;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981. registro n. 1. foglio n. 372, con il quale è stata, fra l'altro, assegnata alla regione Umbria. la somma di L. 152.714.600. quale anticipo del 5 %, per il 1981;

Vista la dichiarazione n. 7703 del 26 maggio 1983, con la quale la regione Umbria chiede la somministrazione dell'importo di L. 1.115.505.330, a valere sugli stanziamenti relativi al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che il predetto importo trova piena copertura nei fondi ancora disponibili a favore della regione Umbria, per il 1981;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 1.115.505.330 è impegnata a favore della regione Umbria, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1983
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 321

(4989)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° settembre 1983.

Elevazione a lire 7.750 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 1° settembre 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 713266/66-AU-47 del 12 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1983, registro n. 40 Tesoro, foglio n. 3, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° settembre 1983, fino all'importo massimo di lire 4.250 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 4.250 miliardi a lire 7.750 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° settembre 1983, emessi con il decreto ministeriale del 12 agosto 1983, n. 713266/66-AU-47, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 4.250 miliardi a lire 7.750 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 7 settembre 1983, nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma, a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 12 agosto 1983, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 3.500 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui allo art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 9,50% semestrale, per il periodo dal 1° settembre 1983 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 12 agosto 1983.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1983
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 202

(5164)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

30° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* numero 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83 e n. 234/83 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. 3743 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5492/C-83 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: ARMI GNALI MOD. BLITZ 2000
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GNALI GRAZIANO TITOLARE DITTA ARMI GNALI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3744 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5492/C-83 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: ARMI GNALI MOD. BLITZ 2000
Calibro: 12/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GNALI GRAZIANO TITOLARE DITTA ARMI GNALI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3745 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5492/C-83 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: ARMI GNALI MOD. BLITZ 2000
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GNALI GRAZIANO TITOLARE DITTA ARMI GNALI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3746 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5492/C-83 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: ARMI GNALI MOD. BLITZ 2000
Calibro: 12/30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GNALI GRAZIANO TITOLARE DITTA ARMI GNALI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3747 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5492/C-83 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: ARMI GNALI MOD. BLITZ 2000
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GNALI GRAZIANO TITOLARE DITTA ARMI GNALI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3748 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5492/C-83 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: ARMI GNALI MOD. BLITZ 2000
Calibro: 12/270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GNALI GRAZIANO TITOLARE DITTA ARMI GNALI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3749 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5492/C-83 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: ARMI GNALI MOD. BLITZ 2000
Calibro: 12/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GNALI GRAZIANO TITOLARE DITTA ARMI GNALI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3750 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5492/C-83 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: ARMI GNALI MOD. BLITZ 2000
Calibro: 20 MAGNUM/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GNALI GRAZIANO TITOLARE DITTA ARMI GNALI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3751 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5492/C-83 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: ARMI GNALI MOD. BLITZ 2000
Calibro: 20 MAGNUM/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GNALI GRAZIANO TITOLARE DITTA ARMI GNALI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3752 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5492/C-83 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: ARMI GNALI MOD. BLITZ 2000
Calibro: 20 MAGNUM/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GNALI GRAZIANO TITOLARE DITTA ARMI GNALI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3753 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5492/C-83 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: ARMI GNALI MOD. BLITZ 2000
Calibro: 20 MAGNUM/223 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GNALI GRAZIANO TITOLARE DITTA ARMI GNALI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3754 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: FEINWERKBAU MOD. TMR - 65
Calibro: 4,5 MM.
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 155
Lunghezza dell'arma: MM. 335
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 9**

N. 3755 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: FEINWERKBAU MOD. 90 ELECTRONIC
Calibro: 4,5 MM.
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 155
Lunghezza dell'arma: MM. 385
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 9**

N. 3756 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: FEINWERKBAU MOD. 90 ELECTRONIC
Calibro: 4,5 MM.
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 190
Lunghezza dell'arma: MM. 420
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 9**

N. 3757 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: THOMPSON AUTO ORDNANCE CORPORATION MOD. 1911 A 1
Calibro: 30 MAUSER (7,63 MAUSER)
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 127,7
Lunghezza dell'arma: MM. 218,2
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3758 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: THOMPSON AUTO ORDNANCE CORPORATION MOD. 1911 A 1
Calibro: 7,65 PARABELLUM (30 LUGER)
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 127,7
Lunghezza dell'arma: MM. 218,2
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3759 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: THOMPSON AUTO ORDNANCE CORPORATION MOD. 1911 A 1
Calibro: 9 MM. STEYR
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 127,7
Lunghezza dell'arma: MM. 218,2
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3760 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: VOERE VOETTER & CO. MOD. TITAN II
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3761 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: VOERE VOETTER & CO. MOD. TITAN II
Calibro: 257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3762 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: VOERE VOETTER & CO. MOD. TITAN II
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3763 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: VOERE VOETTER & CO. MOD. TITAN II
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3764 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: VOERE VOETTER & CO. MOD. TITAN II
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3765 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: STEYR MANNLICHER MOD. LUXUS S
Calibro: 7 MM. REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1155
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3766 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: STEYR MANNLICHER MOD. LUXUS S
Calibro: 25-06 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1155
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3767 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: FEINWERKBAU MOD. KK SUPER MATCH
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 670
Lunghezza dell'arma: MM. 1210
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Note. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: la carabina monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) « Feinwerkbau » Mod. KK Super Match (versione mancina), cal. 22 L.R. (canna mm. 670). Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 29 luglio 1983.

N. 3768 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: FEINWERKBAU MOD. KK SUPER MATCH (CON SCATTO ELETTRONICO)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 670
Lunghezza dell'arma: MM. 1210
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Note. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: la carabina monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) « Feinwerkbau » Mod. KK Super Match (versione mancina con scatto elettronico), cal. 22 L.R. (canna mm. 670). Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 29 luglio 1983.

N. 3769 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: FEINWERKBAU MOD. KK 2000 UIT UNIVERSAL
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne MM. 670
Lunghezza dell'arma: MM. 1115
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Note. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: la carabina monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) « Feinwerkbau » Mod. KK 2000 Uit Universal (versione mancina), cal. 22 L.R. (canna mm. 670). Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 29 luglio 1983.

N. 3770 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: FEINWERKBAU MOD. KK 2000 UIT UNIVERSAL (CON SCATTO ELETTRONICO)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 670
Lunghezza dell'arma: MM. 1115
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Note. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: la carabina monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) «Feinwerkbau» Mod. KK 2000 Uit Universal (versione mancina con scatto elettronico), cal. 22 L.R. (canna mm. 670). Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 29 luglio 1983.

N. 3771 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50/3098/C-80 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: BERGMANN BAYARD MOD. 10/22
Calibro: 9 MM. STEYR
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101
Lunghezza dell'arma: MM. 253
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA THE FOUR COMPANY
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3772 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3857/C-80 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: LUCCHINI SANDRO MOD. KIPPLAUF
Calibro: 5,6 × 50 RM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LUCCHINI SANDRO TITOLARE DITTA ARMITALIA DI LUCCHINI STEFANO & CO. S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3773 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3857/C-80 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: LUCCHINI SANDRO MOD. KIPPLAUF
Calibro: 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LUCCHINI SANDRO TITOLARE DITTA ARMITALIA DI LUCCHINI STEFANO & CO. S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3774 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3857/C-80 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: LUCCHINI SANDRO MOD. KIPPLAUF
Calibro: 7 × 68 R
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LUCCHINI SANDRO TITOLARE DITTA ARMITALIA DI LUCCHINI STEFANO & CO. S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3775 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3857/C-80 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: LUCCHINI SANDRO MOD. KIPPLAUF
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LUCCHINI SANDRO TITOLARE DITTA ARMITALIA DI LUCCHINI STEFANO & CO. S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3776 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3857/C-80 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: LUCCHINI SANDRO MOD. EXPRESS-ARMITALIA
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (ESTRATTORI AUTOMATICI CON EIETTORI)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LUCCHINI SANDRO TITOLARE DITTA ARMITALIA DI LUCCHINI STEFANO & CO. S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3777 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3857/C-80 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: LUCCHINI SANDRO MOD. EXPRESS-ARMITALIA
Calibro: 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (ESTRATTORI AUTOMATICI CON EIETTORI)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LUCCHINI SANDRO TITOLARE DITTA ARMITALIA DI LUCCHINI STEFANO & CO. S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3778 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3857/C-80 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: LUCCHINI SANDRO MOD. EXPRESS-ARMITALIA
Calibro: 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (ESTRATTORI AUTOMATICI CON EIETTORI)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LUCCHINI SANDRO TITOLARE DITTA ARMITALIA DI LUCCHINI STEFANO & CO. S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3779 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3857/C-80 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: LUCCHINI SANDRO MOD. COMBINATO ARMITALIA
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1075
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: LUCCHINI SANDRO TITOLARE DITTA ARMITALIA DI LUCCHINI STEFANO & CO. S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3780 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2702/C-79 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: STAR MOD. 30 M
Calibro: 9 MM. POLICE (9 x 18)
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 110
Lunghezza dell'arma: MM. 205
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DITTA PRIMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C1**

N. 3781 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2702/C-79 *in data* 26 *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: STAR MOD. 30 PK
Calibro: 9 MM. POLICE (9 x 18)
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 98
Lunghezza dell'arma: MM. 193
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DITTA PRIMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C1**

(5137)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Navalcarena Sud, con sede sociale e stabilimento in Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Catene Regina S.r.l. di Cinisello Balsamo (Milano) e stabilimenti in Cernusco Lombardone (Como), Merate (Como), Paderno Dugnano (Milano) e Pompiano (Brescia), è prolungata al 5 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Parma industria mobili di Villa Verrucchio (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 febbraio 1982 al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keyes italiana, con sede e stabilimento in Fiumefreddo di Sicilia (Catania), è prolungata al 2 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto 23 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nella zona della Valle Roveto (L'Aquila) per la costruzione della superstrada del Liri, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telamin di Lavinio (Roma), è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Nuova Cip Zoo di Brescia e Ghedi (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 aprile al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Nuova Cip Zoo di Brescia e Ghedi (Brescia), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Micheli Giuseppe & C., con sede in Firenze, unità di Firenze, Roma, Genova,

Milano, Venezia e Napoli, è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolomite di Montignoso, con sede in Genova, stabilimento in Montignoso (Massa Carrara) e Cava in località Forno (Massa Carrara), è prolungata al 18 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Wizard di S. Mauro Pascoli (Forlì), è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.R.A., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Articristalvetro, stabilimento di Napoli, è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Articristalvetro, stabilimento di Napoli, è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orlando Espansi, con sede in Milano e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orlando Espansi, con sede in Milano e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lamital S.p.a., con sede in Savigliano (Cuneo) e stabilimento in Centallo (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 agosto 1982 al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Petite Fashion, con sede in Pelago (Firenze), è prolungata al 13 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Petite Fashion, con sede in Pelago (Firenze), è prolungata al 12 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Petite Fashion, con sede in Pelago (Firenze), è prolungata all'11 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Petite Fashion, con sede in Pelago (Firenze), è prolungata al 12 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Junghans, con sede in Venezia e stabilimenti in Venezia e Rossano Veneto (Vicenza), è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Junghans, con sede in Venezia e stabilimenti in Venezia e Rossano Veneto (Vicenza), è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartiera Rajola Pescarini, con sede e stabilimento in Pratella (Caserta), è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartiera Rajola Pescarini, con sede e stabilimento in Pratella (Caserta), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morgexgarbo, con sede e stabilimento in Morgex (Aosta), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio Campione di S. Mauro Pascoli (Forlì), è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fabbrica serrature e lucchetti di sicurezza Wally di Castelletto di Senago (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 aprile 1982 al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fabbrica serrature e lucchetti di sicurezza Wally di Castelletto di Senago (Milano), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fabbrica serrature e lucchetti di sicurezza Wally di Castelletto di Senago (Milano), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, con stabilimento in Trento, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 aprile 1983 al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5108)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
clinica medica generale e terapia medica.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di farmacia:

zoologia generale.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di lettere e filosofia:

psicologia.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di lettere e filosofia:

filologia greca.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5165)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 1° agosto 1983 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società «Fireco - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata», in Milano, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 1° agosto 1983 ha confermato l'autorizzazione alla società «Effe & Erre - Fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Gardone Val Trompia (Brescia), già concessa alla società «Effe & Erre - Fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Bologna.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 1° agosto 1983 ha confermato l'autorizzazione alla società «Danubio - Fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Milano, già concessa alla società medesima, in Bologna, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(5074-5124)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie

Con decreto ministeriale 2 settembre 1983 è stato approvato il nuovo testo statutario dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie e delle annesse sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità e di credito agrario di miglioramento.

(5185)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

Corso dei cambi del 2 settembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1611,700	1611,700	1611,70	1611,700	1611,75	1611,75	1611,800	1611,700	1611,700	1611,70
Marco germanico	596,600	596,600	596,93	596,600	596,60	596,65	596,700	596,600	596,600	596,60
Franco francese	198,130	198,130	198,15	198,130	198,15	198,10	198,130	198,130	198,130	198,12
Fiorino olandese	533,770	533,770	533,80	533,770	533,55	533,75	533,780	533,770	533,770	533,96
Franco belga	29,658	29,658	29,70	29,658	29,65	29,65	29,673	29,658	29,658	29,65
Lira sterlina	2406,100	2406,100	2410 —	2406,100	2408 —	2405,70	2405,300	2406,100	2406,100	2406,10
Lira irlandese	1876 —	1876 —	1877 —	1876 —	1876 —	1876,50	1877 —	1876 —	1876 —	—
Corona danese	165,890	165,890	166,15	165,890	165,85	165,85	165,850	165,890	165,890	165,89
E.C.U.	1359,400	1359,400	1359,40	1359,400	1359,26	1359,40	1359,400	1359,400	1359,400	1359,40
Dollaro canadese	1307 —	1307 —	1308 —	1307 —	1306 —	1306,80	1306,600	1307 —	1307 —	1307 —
Yen giapponese	6,529	6,529	6,53	6,529	6,52	6,50	6,530	6,529	6,529	6,52
Franco svizzero	735,810	735,810	736,18	735,810	735,65	735,70	735,650	735,810	735,810	735,80
Scellino austriaco	84,840	84,840	84,93	84,840	84,89	84,85	84,880	84,840	84,840	84,84
Corona norvegese	214,890	214,890	215,10	214,890	214,80	214,90	214,950	214,890	214,890	214,89
Corona svedese	203,200	203,200	203,40	203,200	203,15	203,25	203,350	203,200	203,200	203,20
FIM	279,650	279,650	280 —	279,650	279,60	279,80	279,960	279,650	279,650	—
Escudo portoghese	12,940	12,940	12,92	12,940	12,93	12,90	12,900	12,940	12,940	12,95
Peseta spagnola	10,550	10,550	10,56	10,550	10,54	10,55	10,555	10,550	10,550	10,55

Media dei titoli del 2 settembre 1983

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	40,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	91,175
» 6 % » » 1970-85	87,400
» 6 % » » 1971-86	83,200
» 6 % » » 1972-87	78,700
» 9 % » » 1975-90	76,575
» 9 % » » 1976-91	76,100
» 10 % » » 1977-92	76,425
» 12 % (Beni Esteri 1980)	76,025
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,825
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,325
» » » 1-4-1981/86 16 %	96,025
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1981/84 19 %	100,500
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,100
» » » » 1-10-1981/83	100,125
» » » » 1-11-1981/83	100,350
» » » » 1-12-1981/83	100,675
» » » » 1- 3-1981/84	100,425
» » » » 1- 4-1981/84	100,475
» » » » 1- 6-1982/84	100,025
» » » » 1- 1-1982/84	100,350
» » » » 1- 3-1982/84	100,200
» » » » 1- 5-1982/84	100,025
» » » » 1- 6-1982/84	99,975
» » » » 1- 7-1982/84	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1982/84	99,875
» » » » 1- 9-1982/84	99,925
» » » » 1-10-1982/84	99,775
» » » » 1-11-1982/84	99,975
» » » » 1-12-1982/84	99,825
» » » » 1- 1-1983/85	99,775
» » » » 1- 1-1982/86	99,975
» » » » 1- 3-1982/86	100 —
» » » » 1- 5-1982/86	100,150
» » » » 1- 6-1982/86	100,075
» » » » 1- 7-1982/86	100,050
» » » » 1- 8-1982/86	100,025
» » » » 1- 9-1982/86	100,025
» » » » 1-10-1982/86	99,825
» » » » 1-11-1982/86	100,025
» » » » 1-12-1982/86	100,025
» » » » 1- 1-1983/87	99,925
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983	99,625
» » » 12 % 1- 1-1984	98,650
» » » 12 % 1- 4-1984	97,300
» » » 18 % 1- 4-1984	100,575
» » » 12 % 1-10-1984	95,350
» » » 18 % 1- 1-1985	100,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	85,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	103,725
» » » » 22-11-1982/89 13 %	101,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 settembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1611,750
Marco germanico	596,650
Franco francese	198,130
Fiorino olandese	533,775
Franco belga	29,665
Lira sterlina	2405,700
Lira irlandese	1876,500
Corona danese	165,870
E.C.U.	1359,400
Dollaro canadese	1306,800
Yen giapponese	6,529
Franco svizzero	735,730
Scellino austriaco	84,860
Corona norvegese	214,920
Corona svedese	203,275
FIM	279,805
Escudo portoghese	12,920
Peseta spagnola	10,552

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Muggia, Taranto, Spinazzola, Sommacampagna, Arona, S. Vito Chietino, Lecce, Taormina e Messina.

Con decreto interministeriale 15 luglio 1983, n. 150, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del sedime ubicato nel comune di Muggia (Trieste) e riportato nel catasto del medesimo comune censuario alla partita 1059, foglio n. 2194, particella 126/3 e n. 986 della superfice complessiva di mq 1490.

Con decreto interministeriale 15 luglio 1983, n. 151, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dei tratti di strada denominati via Meda e viale Jonio, siti in S. Vito di Taranto e riportati nel catasto del comune censuario di Taranto alla partita 1039, foglio di mappa 279, particella A/parte.

Con decreto interministeriale 15 luglio 1983, n. 152, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del compendio indicato in oggetto, sito in località «Don Tiberio» e riportato nel catasto del comune censuario di Spinazzola (Bari) alla partita 8870, foglio di mappa 136, particella 140, per una superficie complessiva di Ha 7.60.00.

Con decreto interministeriale 16 luglio 1983, n. 154, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'infrastruttura D.A.T. «Sarchiè», ubicata in Sommacampagna (Verona) e censita catastalmente nel medesimo comune censuario alla sezione A, foglio 20, mappali numeri 188 e 189, per una superficie complessiva di mq 556.

Con decreto interministeriale 22 luglio 1983, n. 156, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del poligono di tiro a segno nazionale di Arona (Novara), riportato nel catasto del medesimo comune al foglio 11, mappali 8, 9, 93, 105, per una superficie complessiva di mq 14.600.

Con decreto interministeriale 22 luglio 1983, n. 157, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del campo di tiro a segno di S. Vito Chietino (Chieti), riportato nel nuovo catasto terreni del medesimo comune al foglio 7, partita 2541, particelle 186, 191, 243 e 460 per una superficie complessiva di mq 4.870.

Con decreto interministeriale 22 luglio 1983, n. 158, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota di terreno appartenente al poligono di tiro a segno di Lecce, catastalmente censita nel medesimo comune al foglio di mappa 249, particella *A*/parte, per una superficie complessiva di mq 375.

Con decreto interministeriale 26 luglio 1983, n. 160, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «S.V. Taormina», (edificio ed area circostante), ubicato nel comune di Taormina (Messina) all'interno del Teatro Greco e riportato nel catasto del medesimo comune alla partita 502, foglio di mappa n. 3, particella 168, della superficie complessiva di mq 200.

Con decreto interministeriale 26 luglio 1983, n. 161, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «Ex Fotoelettrica Casazza», ubicato nel comune di Messina in località Casazza, riportato nel catasto del medesimo comune censuario di Messina alla partita 9954, foglio di mappa 110, particella 181, per una superficie totale di mq 1.200.

(5123)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, relativo al mese di agosto 1983, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1983 rispetto ad agosto 1982 risulta pari a più 13,7 (tredicivirgolasette).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1983 rispetto ad agosto 1981 risulta pari a più 33,3 (trentatrevirgolatre).

(5173)

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «SS. Redentore», società cooperativa a responsabilità limitata, in Pace del Mela.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 8 agosto 1983, il rag. Vito Bono, nato a Vignacastrisi (Lecce) il 19 ottobre 1923, è stato nominato commissario straordinario ed i signori dott. Carmelo Brigandì, nato a Messina il 4 gennaio 1948, avv. Manlio Nicosia, nato a Messina il 29 gennaio 1931, rag. Stefano Scaramuzzino, nato a Messina l'11 ottobre 1955, sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «SS. Redentore», società cooperativa a responsabilità limitata, in Pace del Mela (Messina), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(5011)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 22 agosto 1983, n. 1/13/2/1466, il decreto prefettizio 29 marzo 1930, n. 11419/37, con il quale il cognome del sig. Antonio Mljač, nato a Prelose di Corgnale il 10 gennaio 1871, venne ridotto nella forma italiana di «Milazzi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione ai figli Antonio, Antonia, Giovanna, Paolo, Giovanni e Giuseppe, è stato revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della nipote del predetto, sig.ra Maria Antonia Milazzi in Feretti, in seguito ad istanza prodotta in data 8 agosto 1983; pertanto, il cognome della sunnominata è restituito nella forma originaria di «Mljač». Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(5089)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quattrocentosessantacinque posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto.

Le prove scritte del concorso, per esami, a quattrocentosessantacinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia, indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1982, avranno luogo nei giorni 4 e 5 novembre 1983, con inizio alle ore 8, nelle seguenti sedi:

a) in Roma per i candidati con domicilio eletto in località delle regioni Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Lucania e Sardegna e delle province di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Arezzo, Grosseto e Siena ed, in particolare, nei locali del:

1) palazzo degli esami - via Girolamo Induno n. 4 - per i candidati il cui cognome inizia con la lettera alfabetica A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;

2) facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma - via del Castro Laurenziano n. 9 - per i candidati il cui cognome inizia con la lettera alfabetica M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

b) in Messina - nei locali dell'ente autonomo Fiera di Messina - viale della Libertà - per i candidati con domicilio eletto in località delle regioni Calabria e Sicilia;

c) in Milano - nei locali del «palazzo di giustizia» - corso di Porta Vittoria - per i candidati con domicilio eletto in località delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia-Romagna e delle province di Lucca, Massa Carrara, Firenze, Pistoia, Livorno, Pisa, Pesaro-Urbino.

(5154)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di tecnico laureato presso l'Università «La Sapienza» di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di prima clinica medica generale e terapia medica (per le esigenze della prima cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare) posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la prima cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare presso l'istituto di prima clinica medica generale e terapia medica - policlinico Umberto I - viale dell'Università, n. 30 - Roma - alle ore 9 del sessantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(5155)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze, istituto di diritto pubblico, via Giusti, 7, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova: 7 ottobre 1983, ore 9;

seconda prova: 8 ottobre 1983, ore 9.

(5160)

POLICLINICO «S. MATTEO» DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

trentotto posti di infermiere professionale;

otto posti di infermiere generico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(356/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 72, IN TORTONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente medico presso il servizio di anestesia e rianimazione (area funzionale di chirurgia).

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico presso il servizio di anestesia e rianimazione (area funzionale di chirurgia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Tortona (Alessandria).

(355/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 244 del 6 settembre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto autonomo case popolari di Acireale: Concorsi pubblici, per esami, ad un posto di commesso-personale subalterno, un posto di assistente elaborazione dati e un posto di addetto amministrativo.

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983, n. 25.

Tassa regionale di circolazione. Modifica dell'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 10 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. - *Aliquota.* — L'aliquota della tassa regionale di circolazione è determinata nella misura del 110 per cento della corrispondente tassa erariale ridotta a norma del secondo e sesto comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'aliquota suddetta è ulteriormente aumentata del 5 per cento a norma del terzo comma dell'art. 4 della citata legge n. 281 del 1970, per le seguenti categorie di veicoli:

a) autobus ad uso privato;

b) autoscafi ad uso privato;

c) autovetture superiori a 25 cavalli fiscali;

d) autovetture ad uso noleggio di rimessa;

e) rimorchi ad uso abitazione;

f) autoveicoli attrezzati per campeggio;

g) motocicli superiori a 6 cavalli fiscali ».

Art. 2.

Le aliquote di cui al precedente art. 1 si applicano per i pagamenti della tassa effettuati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 aprile 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 *aprile* 1983.

(4850)

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983, n. 26.

Concessione di un contributo all'Università degli studi di Roma destinato alle scuole dirette a fini speciali « Centro di educazione professionale per assistenti sociali (C.E.P.A.S.) » e « Scuola formazione educatori comunità (S.F.E.C.) ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 20 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso per gli esercizi 1983, 1984 e 1985 un contributo straordinario di lire 140 milioni annui all'Università de « La Sapienza » di Roma, destinato alle scuole dirette a fini speciali denominate « centro di educazione professionale per assistenti sociali » (C.E.P.A.S.), istituita presso l'istituto di filosofia della facoltà di lettere e filosofia e « scuola formazione educatori comunità » (S.F.E.C.) istituita presso l'istituto di pedagogia della facoltà di magistero.

Per l'anno 1983, il contributo straordinario di lire 140 milioni è destinato per una quota pari a lire 120 milioni al C.E.P.A.S. e per la restante quota di lire 20 milioni alla S.F.E.C.

Il contributo di cui al primo comma è ripartito, per ciascuno degli anni 1984 e 1985, in ragione di lire 70 milioni al C.E.P.A.S. e di lire 70 milioni alla S.F.E.C.

Art. 2.

All'erogazione del contributo di cui al precedente articolo prevede la giunta regionale previo invio da parte dell'Università di Roma all'assessorato regionale alla cultura del bilancio consuntivo delle scuole, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno accademico precedente. L'assessorato regionale alla cultura provvederà, entro trenta giorni, a trasmettere alla competente commissione consiliare permanente copia dei predetti bilanci con il proprio parere.

Art. 3.

Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1983 la spesa di lire 140 milioni in termini di competenza.

La relativa copertura finanziaria è costituita, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dallo stanziamento non utilizzato dal cap. 25831 (fondo globale) del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1982.

La predetta spesa di lire 140 milioni, sarà iscritta in termini di competenza, nell'apposito cap. n. 14572 da istituirsi nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1983 con la seguente denominazione: « Contributo all'Università degli studi di Roma "La Sapienza" destinato alle scuole dirette ai fini speciali « centro di educazione professionale per assistenti sociali (C.E.P.A.S.) » e « scuola formazione educatori comunità (S.F.E.C.) ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 aprile 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 *aprile* 1983.

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983, n. 27.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, che detta norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei sorti spontaneamente.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 20 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comuni del Lazio sono tenuti, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad adottare la variante prevista dall'art. 15 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, salvo che, con deliberazione del consiglio comunale, non sia stato dato atto della inesistenza dei presupposti per l'adozione della variante stessa.

Art. 2.

Dopo l'art. 6 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, è inserito il seguente articolo:

« Art. 6-*bis*. — Per i lotti liberi interclusi, di superficie non superiore a 1500 metri quadrati, che per la loro limitata estensione non sono suscettibili di essere destinati a verde pubblico od a servizi pubblici, le norme di attuazione della variante possono prevedere la possibilità della loro edificazione a fini esclusivamente abitativi prima dell'adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui al successivo art. 8 a condizione che l'edificazione stessa non superi l'indice di fabbricabilità territoriale corrispondente alla densità abitativa fissata dalla variante.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma precedente il lotto di terreno deve derivare da frazionamento non posteriore alla data del 14 maggio 1980 e deve essere delimitato, per almeno due lati, da lotti sui quali insistono fabbricati già realizzati per i quali sia possibile la sanatoria e, per i restanti lati, da superfici già vincolate a strade o ad altri spazi di uso pubblico.

Per i fabbricati che si considerano ultimati ai sensi dell'art. 31 della presente legge, le norme di attuazione di cui al precedente primo comma possono prevedere il rilascio, prima dell'adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, della concessione edilizia in sanatoria prevista dal capo III della presente legge ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 aprile 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 aprile 1983.

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1983, n. 28.

Produzione latte qualità. Dotazione contenitori refrigeranti alle aziende agricole singole o associate. Contributo in conto capitale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 20 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, allo scopo di favorire l'introduzione di moderni mezzi tecnici idonei ad elevare la redditività delle aziende produttrici di latte, concede contributi in conto capitale per l'acquisto di contenitori refrigeranti, alle aziende agricole singole o associate nonché di mezzi di trasporto refrigeratori in favore di cooperative che conferiscono il latte dei soci agli impianti di trasformazione, propri o di terzi, od ai centri di commercializzazione.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente art. 1 non potrà superare il 50 per cento della spesa di acquisto del contenitore o del mezzo refrigeratore e sarà corrisposto fino alla misura massima di lire 2 milioni per i contenitori refrigeranti e di lire 20 milioni per gli automezzi refrigeratori.

Art. 3.

Le domande per ottenere il contributo dovranno essere presentate dagli interessati ai settori decentrati dell'agricoltura competenti per territorio, in carta libera, corredate della fattura di acquisto del contenitore regolarmente quietanzata.

I settori decentrati dell'agricoltura, esaminata la regolarità degli atti, protocollate le domande nel rispetto scrupoloso dell'ordine cronologico, trasmettono l'elenco dei richiedenti con la proposta dei contributi all'assessorato regionale all'agricoltura entro e non oltre dieci giorni dalla fine di ogni mese.

L'assessorato regionale all'agricoltura accredita le somme necessarie al soddisfacimento delle domande entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento degli elenchi trasmessi dai settori decentrati dell'agricoltura mese per mese.

I settori decentrati debbono liquidare i contributi agli interessati entro e non oltre venti giorni dal ricevimento delle somme accreditate dall'assessorato regionale all'agricoltura.

L'assessore regionale all'agricoltura, mese per mese, relaziona la commissione consiliare permanente competente sull'attività svolta in attuazione della presente legge.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 500 milioni, si fà fronte con lo stanziamento previsto dal cap. 01319 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1983.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 29 aprile 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 *aprile* 1983.

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1983, n. 29.

Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile. Modifica dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 20 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1, è sostituito dal seguente:

Art. 4. - *Aliquota.* — L'ammontare dell'imposta è determinato nella misura del 300 per cento del canone di concessione ».

Art. 2.

La norma di cui al precedente art. 1 si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 29 aprile 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 *aprile* 1983.

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1983, n. 30.

Contributo regionale agli oneri di realizzazione di infrastrutture di interesse regionale per il trasporto e la distribuzione di metano nel territorio dell'Alto Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 20 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, al fine di favorire il riequilibrio territoriale e promuovere lo sviluppo socio-economico delle zone dell'Alto Lazio, dispone, con la presente legge, l'erogazione, secondo le modalità fissate dal successivo art. 2, di un contributo agli oneri di realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e la distribuzione di metano nel territorio dell'Alto Lazio.

Art. 2.

La giunta regionale provvederà a stipulare con la Snam S.p.a., con sede in Milano, corso Venezia, 16, sulla base del progetto predisposto dalla suddetta società su indicazione della regione Lazio, una apposita convenzione per definire il contributo e le sue modalità di erogazione.

Lo schema della convenzione verrà sottoposto all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 3.

Per il contributo regionale all'onere per la realizzazione dell'opera di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1982 una spesa fino alla concorrenza di lire 8.000 milioni.

La predetta somma di lire 8.000 milioni viene iscritta in termini di competenza sul cap. 02006 che si istituisce nel bilancio regionale con la seguente denominazione: « Contributo regionale agli oneri di realizzazione di infrastrutture di interesse regionale per il trasporto e la distribuzione di metano nel territorio dell'Alto Lazio ».

Al predetto contributo si fa fronte mediante prelievo di una somma di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 25802 del medesimo bilancio per l'anno finanziario 1982, previa utilizzazione integrale della partita contabile *c*) e parziale della partita *d*) di cui all'elenco n. 4 allegato al bilancio regionale 1982.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 30 aprile 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 aprile 1983.

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1983, n. 31.

Modifica alla legge regionale riapprovata a maggioranza assoluta nella seduta del 24 marzo 1983 concernente: « Contributo regionale agli oneri di realizzazione di infrastrutture di interesse regionale per il trasporto e la distribuzione di metano nel territorio dell'Alto Lazio ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 20 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 3 della legge regionale riapprovata a maggioranza assoluta il 24 marzo 1983 concernente: « Contributo regionale agli oneri di realizzazione di infrastrutture di interesse regionale per il trasporto e la distribuzione di metano nel territorio dell'Alto Lazio » è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Per il contributo regionale all'onere per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 1 è autorizzata per l'anno finanziario 1983 una spesa di lire 8.000 milioni.

La predetta somma di lire 8.000 milioni è iscritta in termini di competenza sul cap. 02008 che si istituisce nel bilancio regionale con la seguente denominazione: « Contributo regionale per il trasporto e la distribuzione di metano nel territorio dell'Alto Lazio ».

Alla copertura finanziaria del contributo di cui al primo comma del presente articolo si provvederà mediante prelievo di una somma di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo n. 25802 del bilancio regionale per l'anno 1983, previa utilizzazione integrale della partita contabile *b*) di cui all'elenco n. 4 allegato al medesimo bilancio regionale per l'anno finanziario 1983 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 30 aprile 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 aprile 1983.

(4851)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832470)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.